



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore  
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Alle e ai Presidenti delle Accademie,  
dei Conservatori di musica, del Politecnico  
delle arti e degli ISIA  
Alle Direttrici e ai Direttori  
Alle Direttrici e ai Direttori amministrativi/i  
Alle Direttrici e ai Direttori di ragioneria  
LORO SEDI

Alle e ai Revisori/i dei conti  
TRAMITE E-MAIL

**Oggetto: presentazione e deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Istituzioni AFAM.**

L'articolo 137 e seguenti del D.lgs. del 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), ha disposto che la Corte dei conti giudichi sui conti degli agenti contabili di tutte le pubbliche amministrazioni.

Codeste Istituzioni, quali amministrazioni dello Stato, sono soggette al giudizio contabile della Corte dei conti e pertanto tenute al deposito dei conti giudiziali presentati a cura dei competenti agenti contabili.

Le Istituzioni che non abbiamo già provveduto per l'esercizio finanziario 2024, sono tenute ad attenersi ai termini prescritti dall'art. 139, comma 1 del D.lgs. n. 174/2016 a decorrere dal 2026, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, salvo diversa indicazione da parte della sezione regionale della Corte dei conti.

Al fine di agevolare le attività preliminari al deposito dei conti giudiziali, si ritiene utile specificare, quanto segue.

### **SOGGETTI**

Gli **agenti contabili interni** delle Istituzioni AFAM sono il **Direttore di ragioneria**, per quanto riguarda il conto relativo alla gestione economica, e il **Consegnatario dei beni**<sup>1</sup> per il solo debito di custodia, ossia limitatamente alle scorte (giacenze) di beni mobili come risultanti dalle scritture di magazzino.

<sup>1</sup> Il consegnatario dei beni, a norma del Regolamento di amministrazione e contabilità, deve essere delegato a tal fine da parte del Direttore amministrativo. Tale delega, cui deve corrispondere (in caso di delega a funzionario o assistente) apposito incarico retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, risulta necessaria al fine della distinzione tra gli agenti contabili interni e il responsabile del procedimento di parificazione e deposito dei conti.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore  
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Gli **agenti contabili esterni** sono individuati negli **istituti bancari**, relativamente alle funzioni di tesoreria. Tali soggetti potranno presentare a codeste Istituzioni i conti giudiziali relativamente alle attività di propria competenza, secondo i modelli abitualmente in uso agli stessi. Le Istituzioni dovranno comunque farsi parti attive per richiedere e sollecitare che vengano ad esse presentati i conti giudiziali da parte degli agenti contabili esterni, al fine di poter procedere al successivo deposito degli stessi, previa parificazione, nei termini prescritti.

Il **Direttore amministrativo** deve essere individuato dal CdA quale **responsabile del procedimento**. È quindi il Direttore amministrativo a essere tenuto al deposito dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili interni ed esterni, unitamente alla parificazione degli stessi e alla relazione su quanto ricevuto e sulla coincidenza tra i conti degli agenti contabili e la contabilità dell'Istituzione.

Il direttore amministrativo è altresì tenuto alla tenuta dell'**anagrafe degli agenti contabili**, comunicando, tramite l'applicativo SiReCo (le cui istruzioni di utilizzo si allegano alla presente), i dati relativi ai soggetti nominati agenti contabili interni ed esterni nonché eventuali variazioni, che devono essere immediatamente caricate nell'applicativo.

### DEPOSITO DEI CONTI

Si sintetizzano, di seguito, i passaggi in cui si articola l'intero procedimento di resa del conto:

- gli **agenti** che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale all'amministrazione entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e, comunque, alla data della cessazione della gestione: gli agenti interni utilizzano i modelli in allegato, mentre gli istituti bancari procedono con i modelli abitualmente in uso;
- il **direttore amministrativo** provvede alla verifica e sottoscrizione della concordanza dei conti con le scritture contabili detenute dall'Amministrazione (parifica del conto giudiziale);
- i **revisori dei conti**, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del d.lgs. 174/2016, redigono una relazione accompagnatoria sintetica che dia conto delle verifiche effettuate ed attesti la congruità delle risultanze dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili con le scritture contabili di riferimento ovvero eventuali disallineamenti;
- il **consiglio di amministrazione** approva i conti giudiziali;
- il **direttore amministrativo**, entro trenta giorni dall'approvazione, deposita il conto giudiziale, unitamente alla relazione dei Revisori e a una propria relazione di sintesi, sulla piattaforma "SiReCo".

Si suggerisce il deposito dei conti giudiziali anche in caso di importo pari a zero, salvo diverso avviso della sezione della Corte dei conti territorialmente competente.

*Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Michele Covolan*

Ufficio IV "Programmazione economico-finanziaria della formazione superiore"

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7075

email: [dgistituzioni.ufficio4@mur.gov.it](mailto:dgistituzioni.ufficio4@mur.gov.it) – PEC: [dgistituzioni@pec.mur.gov.it](mailto:dgistituzioni@pec.mur.gov.it)



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore  
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

La documentazione giustificativa a supporto delle risultanze indicate nei conti giudiziali depositati potrà essere richiesta dalla Corte dei conti per eventuali verifiche e controlli entro cinque anni dal deposito del conto.

### **CARTE DI CREDITO**

Per quanto riguarda, infine, l'utilizzo di carte di credito, si segnala che la giurisprudenza della Corte dei conti non è univoca nel definire se chi ne ha l'utilizzo sia un agente contabile (tenuto quindi alla resa del relativo conto) o meno.

In ogni caso, si invitano codeste Istituzioni, laddove ritengano di dover ricorrere a carte di credito, ad approvare uno specifico regolamento che ne disciplini l'utilizzo con lo scopo di limitarne l'uso ai soli acquisti non diversamente effettuabili.

Si specifica a riguardo la necessità di tenere apposite scritture contabili per il rendiconto di quanto speso, avendo cura di garantire la corretta imputazione delle somme ai pertinenti capitoli di bilancio e il versamento in entrata, a chiusura di esercizio, in caso di carta prepagata.

Si ricorda altresì che l'utilizzatore della carta, in virtù della responsabilità amministrativa che ne deriva, è tenuto a rendere conto mensilmente delle spese effettuate, comprovando con adeguata documentazione la conformità della stessa alle finalità istituzionali.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
*dott. Michele Covolan*

*Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Michele Covolan*

Ufficio IV "Programmazione economico-finanziaria della formazione superiore"

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7075

email: [dgistituzioni.ufficio4@mur.gov.it](mailto:dgistituzioni.ufficio4@mur.gov.it) – PEC: [dgistituzioni@pec.mur.gov.it](mailto:dgistituzioni@pec.mur.gov.it)